



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 53 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 10 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO DELLE DITTE “S.I.C.O.M.”, “RAG. S.
PAPPAGALLO”, “F.LLI ALTAMURA”, “PUGLIA FRUTTA” C/ COMUNE
DI MOLFETTA E MOLFETTA MULTISERVIZI (CONTROINTERESSATA)
PER RISARCIMENTO DANNI (FURTO SUBITO PRESSO IL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO). SOSTITUZIONE LEGALE.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12 maggio 2005 al 27 maggio 2005.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 21.03.2005 è stato notificato al Comune di Molfetta il ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia - Bari – a cura dell'Avv. Rosavio Greco – dalle ditte "S.I.C.O.M.", "Rag. Sergio Pappagalli", "F.Ili Altamura S.r.l." e "Pugliafrutta S.r.l.", tutte concessionarie dei posteggi nel locale Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, al fine di ottenere dichiarazione di mancanza di idoneo servizio di guardiania presso detto mercato, di violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte del Comune per aver percepito somme, (come si assume non dovute) a titolo di remunerazione del costo di guardiania senza aver posto in essere un relativo idoneo servizio, e per la condanna dello stesso Ente al risarcimento dei danni quantificati in € 9.015,00 per il furto subito dalle medesime ditte ricorrenti nella detta struttura mercatale nella notte fra il 18 e 19 ottobre 2004, ad opera di ignoti;

Il Comune di Molfetta, diversamente da quanto assunto, aveva predisposto per tutte le ore di chiusura della suddetta struttura un servizio di guardiania, assicurato da due dipendenti della società convenzionata "Molfetta Multiservizi S.p.a." in due turni consecutivi dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e dalle ore 22,00 alle ore 4,20 dei giorni 18 e 19 ottobre 2004, dipendenti che nelle loro deposizioni hanno dichiarato di aver

effettuato regolare servizio di sorveglianza girando con la propria auto intorno alla galleria di commercializzazione ad intervalli regolari e di non aver notato nulla di sospetto;

Con determinazione dirigenziale n.28 del 05.04.2005, non essendo addebitabile al Comune di Molfetta alcuna responsabilità degli accadimenti lamentati, è stato affidato l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro la Forgia, il quale – però - con missiva prot. n. 20594 del 06.05.2005, riscontrando la Ns. nota del 07.04.2005, ha comunicato la sua impossibilità ad accettare l'incarico in quanto assiste due dei ricorrenti in altre controversie, pertanto l'assunzione della difesa della P.A. evidenzerebbe conflitto di interessi oltre a costituire grave violazione deontologica;

Per quanto sopra, essendo necessaria la costituzione dell'Ente, si ritiene di prendere atto di quanto comunicato dall'Avv. Mauro la Forgia e di procedere alla sua sostituzione, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nicolò Mastropasqua, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di sostituire l'Avv. Mauro la Forgia, affidando la difesa dell'Ente all'Avv. Nicolò Mastropasqua, con studio in Molfetta, alla Via A. Volta n. 53/B, per la costituzione nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari dalle ditte “S.I.C.O.M.”, “Rag. Sergio Pappagallo”, “F.lli Altamura S.r.l.” e “Pugliafrutta S.r.l.”, tutte concessionarie dei posteggi nel locale Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, meglio specificato in premessa,
- 2) Di liquidare sunnominato professionista la somma di € 780,00 (al lordo di oneri fiscali) a titolo di acconto, in conto impegno n. 1205 del bilancio 2005, Cap. n. 14860.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di autorizzare la Ragioneria a pagare la somma di cui al punto 2) senza ulteriori formalità.
- 7) Di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 151 del T.U. EE.LL. n.267/2000.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
